IIS "Enzo Ferrari"
Istituto d'Istruzione Superiore - Chiaravalle Centrale

VIA GREGORIO STAGLIANÒ, 268 – 88064 CHIARAVALLE CENTRALE (CZ)

0967 91023		czis007001@istruzione.it
0967 998207		czis007001@pec.istruzione.it
85000530791		www.iischiaravalle.edu.it

Codice Meccanografico: CZIS007001

Istituto Tecnico Tecnologico *(Meccanica-Energia-Biotecnologie Sanitarie)* – Istituto Professionale *(Agricoltura e Sviluppo Rurale)* – Liceo Scientifico - Liceo Linguistico

A.S. 2018/2019
Circ. n. 76

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE
"E. FERRARI" CHIARAVALLE CENTRALE(CZ)
N° Prot.:743 I/1

del 27/02/2019 **Uscita**

Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All'Albo on line
Al Sito web

Oggetto: Pianificazione permessi legge 104/92.

La presente circolare è per ricordare alcune norme che regolano la fruizione dei permessi in oggetto.
I lavoratori beneficiari della Legge 104/1992 art. 33 (novellato dall'art. 24 della Legge 183/2010), sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni in cui intendono usufruire di tali permessi con congruo anticipo e se possibile con riferimento all'arco temporale del mese, per così agevolare l'organizzazione delle attività amministrative e didattiche.
Il Dipartimento della Funzione pubblica, con il parere n. 13 del 2008, ha precisato: "*Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, l'amministrazione dovrebbe concordare preventivamente con il lavoratore le giornate o le ore di permesso. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi, che naturalmente è solo lo strumento formale dell'accordo lavorativo, il cui contenuto si può riempire sulla base della sussistenza del presupposto della legittimazione al congedo per il lavoratore*".
L'Inps con circolare n. 45 dell'1.03.2011, applicativa della nuova normativa, ha precisato che "*Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all'inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell'arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare, per quanto possibile, la relativa programmazione*".
L'Aran in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito chiarisce: "*In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001*".
Alla luce di quanto sopra, **si invita il personale in oggetto a presentare programmazioni settimanali o mensili per la fruizione dei permessi ovvero di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo** al fine di *concordare* con l'Amministrazione i periodi/giorni di permesso.
Ciò, al fine di predisporre una più organica e funzionale sostituzione del docente/personale assente e, al contempo, evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e dell'insegnamento disciplinare dovuto.
Nel caso di emergenze od improrogabili esigenze, con dichiarazione scritta, il lavoratore potrà variare il calendario relativo al periodo/giorno di permesso già programmato ovvero "*la fruizione concordata viene meno o può essere interrotta a fronte di bisogni urgenti della persona disabile, che il docente fruitore, però, ha l'obbligo di documentare adeguatamente*."
Si rammenta infine che i permessi mensili non dovranno essere semplicemente comunicati bensì richiesti al Dirigente.

Il Dirigente Scolastico,
D.ssa Elisabetta Zaccone